

DECISIONE N. 1554/2005/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

2007-2013, che comporti una linea d'intervento relativa alla parità tra donne e uomini.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

(5) La decisione 2001/51/CE si fonda sull'articolo 13 del trattato. In seguito alle modifiche introdotte dal trattato di Nizza, l'articolo 13, paragrafo 2, costituisce la base giuridica specifica per l'adozione di misure comunitarie d'incentivazione intese a contribuire alla lotta contro la discriminazione. Occorre pertanto basare la modifica alla decisione 2001/51/CE sull'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1) La decisione 2001/51/CE del Consiglio (2) ha istituito un programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini al fine di migliorare la comprensione delle questioni connesse alla parità di genere, promuovere e diffondere i valori e le pratiche sui quali si basa la parità tra le donne e gli uomini e sviluppare la capacità dei soggetti di promuovere efficacemente la parità di genere.

Articolo 1

La decisione 2001/51/CE è modificata come segue:

(2) Mediante la decisione n. 848/2004/CE (3) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito il programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, al fine di sostenere le attività di tali organizzazioni, che, nell'ambito del loro programma di lavoro permanente o di iniziative specifiche, perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

1) All'articolo 1, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

2) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma per il periodo 2001-2006 è di 61,5 milioni di EUR.»

Articolo 2

(3) Entrambi i programmi scadono il 31 dicembre 2005. È essenziale garantire la continuità della politica comunitaria a favore della promozione della parità tra donne e uomini conformemente agli obiettivi sanciti dall'articolo 13 del trattato.

La decisione 848/2004/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 3, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

2) All'articolo 6, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2004-2006 è pari a 3,3 milioni di EUR.»

(4) È opportuno prolungare i programmi per un periodo transitorio di un anno, sino all'adozione di un nuovo programma quadro pluriennale per il finanziamento di azioni nel settore sociale e dell'occupazione nel periodo

Articolo 3

(1) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 luglio 2005.

(2) GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

(3) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 18; versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 7.

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.